



Delibera n. 46/2017 del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2017

pag. 1/5

OGGETTO: Modifica al Regolamento d'Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art.24 della Legge n.240/2010 - Richiesta parere			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 46/2017	Prot. n. 9657	UOR: Ufficio reclutamento personale docente e forme di lavoro flessibili

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Giovanni Battista BERLONI				X
Francesca CAPODAGLI	X			
Mauro PAPALINI				X
Angela GIALLONGO	X			
Stefano PAPA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Luciano STEFANINI	X			
Luciana VALLORANI	X			
Michele BUFFALINI	X			
Gianmario Xhemal DOKA	X			
Enzo LAVEGLIA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2012;
- vista la Legge 9 maggio 1989, n.168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. ed in particolare l'art. 24;
- visto il D.R. n. 380/2014 del 27 ottobre 2014 con cui è stato emanato il Regolamento d'Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, quale risultante dalle modifiche apportate al testo approvato con D.R. n. 45/2012 del 31 gennaio 2012 e successivamente modificato con D.R. n. 240/2012 del 28 giugno 2012;
- viste la sentenza del Consiglio di Stato - sez. VI, n. 5284/2013 - e la sentenza del medesimo Consiglio di Stato - sez. VI, n. 1270/2013 - relative alle ipotesi di incompatibilità stabilite dalla Legge n. 240/2010 a proposito dell'accesso alle carriere universitarie;
- visto il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ed in particolare l'art. 1, comma 10-octies, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244;
- visto il D.M. 30 ottobre 2015 n. 855 e s.m.i. "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";
- vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", ed in particolare l'art. 1, comma 338, lettera b), che ha sostituito l'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 con la seguente. "b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di pro-



Delibera n. 46/2017 del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2017

pag. 2/5

- fessore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”;
- ritenuto opportuno dover procedere alla modifica del vigente Regolamento d’Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato per adeguarlo alle novità normative (D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e D.L. 30 dicembre 2016, n. 244);
 - ritenuto opportuno, altresì sostituire, all’art. 5, comma 1, le parole “stipula e di” con la frase “indizione dei bandi e di avvio delle procedure per la”;
 - ritenuto che il rapporto di coniugio debba essere considerato tra le incompatibilità di cui all’art. 18 ,comma 1, lett. b) e c) Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - ritenuta opportuna l’eliminazione, dall’art. 7 comma 3, del vigente regolamento, della seguente frase:” I bandi sono raggruppati in due sessioni annuali: la prima sessione si tiene entro il 28 febbraio, la seconda entro il 30 settembre.”;
 - sentito il Direttore Generale:

delibera

di esprimere parere favorevole alle modifiche proposte al Regolamento d’Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 della Legge n. 240/2010, che si riportano nella tabella che segue:

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Art. 3 – Tipi contrattuali e durata comma 1, lettera b)</p> <p>b) contratti triennali non rinnovabili, riservati ai candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51 - comma 6 – della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, ovvero, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1 – comma 14 -, della Legge 4/11/2005, n. 230 o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.</p>	<p>Art. 3 – Tipi contrattuali e durata comma 1, lettera b)</p> <p>b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), o che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005, ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’articolo 16 della Legge n. 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della Legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei</p>



Delibera n. **46/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/03/2017**

pag. 3/5

	stranieri.
Art. 5 – Approvazione della proposta 1) Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione deliberano sulle proposte di stipula e di proroga dei contratti secondo le rispettive competenze.	Art. 5 – Approvazione della proposta 1) Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione deliberano sulle proposte di indizione dei bandi e di avvio delle procedure per la proroga dei contratti secondo le rispettive competenze.
Art. 6 – Requisiti di partecipazione alla selezione commi 2 e 5 2) Fermo restando quanto indicato nel comma 1, alle selezioni per i contratti di cui alla lettera b) dell'art. 3, comma 1, del presente regolamento, possono partecipare esclusivamente: <ul style="list-style-type: none">• i candidati che hanno usufruito del contratto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento,• ovvero i candidati che hanno usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni o di borse post-doc, ai sensi dell'art. 4 della Legge 30/11/1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri,• ovvero, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della Legge 240/2010, i candidati che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 230/2005. 5) Non possono partecipare inoltre, pena esclusione, alla selezione: <ul style="list-style-type: none">• coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso	Art. 6 – Requisiti di partecipazione alla selezione commi 2 e 5 2) Fermo restando quanto indicato al comma precedente, per partecipare alle selezioni cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del presente regolamento, i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente devono altresì: <ul style="list-style-type: none">• aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, ovvero:• aver usufruito per almeno tre anni, anche cumulativamente e per periodi anche non consecutivi di:<ul style="list-style-type: none">- contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, o ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005,- ovvero assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010, o assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge n. 449/1997, o borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 398/1989,- ovvero analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. 5) Non possono partecipare inoltre, pena esclusione, alla selezione: <ul style="list-style-type: none">• coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità fino al



Delibera n. **46/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/03/2017**

pag. 4/5

<p>con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;</p> <ul style="list-style-type: none">• i professori universitari di prima e seconda fascia ed i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;• coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di assegnisti di ricerca e di ricercatori a tempo determinato ai sensi degli artt.li 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, per un periodo che sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni anche non continuativi. Ai fini dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.	<p>quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;</p> <ul style="list-style-type: none">• i professori universitari di prima e seconda fascia ed i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;• coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di assegnisti di ricerca e di ricercatori a tempo determinato ai sensi degli artt.li 22 e 24 della Legge n. 240/2010 presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, per un periodo che sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni anche non continuativi. Ai fini dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
<p>Art. 7 – Procedura di selezione e reclutamento commi 3 e 4</p> <p>3) La selezione avviene previa emanazione del bando sull'Albo Ufficiale e sul portale dell'Ateneo, sul sito del M.I.U.R. nonché sul portale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – della Repubblica Italiana. I bandi sono raggruppati in due sessioni annuali: la prima sessione si tiene entro il 28 febbraio, la seconda entro il 30 settembre. Le prese di servizio si attueranno il 1° novembre e il 1° marzo di ogni anno accademico.</p> <p>4) Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• il tipo del contratto (tipo a) o tipo b));• il regime di impegno (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia con-	<p>Art. 7 – Procedura di selezione e reclutamento commi 3 e 4</p> <p>3) La selezione avviene previa emanazione del bando sull'Albo Ufficiale e sul portale dell'Ateneo, sul sito del M.I.U.R. nonché sul portale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – della Repubblica Italiana. Le prese di servizio si attueranno il 1° novembre e il 1° marzo di ogni anno accademico.</p> <p>4) Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• il tipo del contratto (tipo a) o tipo b));• il regime di impegno (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia con-



Delibera n. **46/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/03/2017**

pag. 5/5

<p>trattuale);</p> <ul style="list-style-type: none">• il settore concorsuale e il profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari così come individuati dal D.M. n. 336 del 29 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 203 del 1° settembre 2011 e s.m.i.;• l'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;• il trattamento economico e previdenziale;• le modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;• i requisiti di partecipazione;• i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati;• le prove, quali previste al successivo comma 6;• la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;• l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare; se previsto, tale numero massimo non potrà essere inferiore a 12.	<p>trattuale);</p> <ul style="list-style-type: none">• il settore concorsuale e il profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari così come individuati dal D.M. n. 855 del 30 ottobre 2015 e s.m.i.;• l'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;• il trattamento economico e previdenziale;• le modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;• i requisiti di partecipazione;• i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati;• le prove, quali previste al successivo comma 6;• la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;• l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare; se previsto, tale numero massimo non potrà essere inferiore a 12.
<p>Art. 17 – Pubblicazione ed entrata in vigore <u>comma 2</u></p> <p>2) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 240 del 28 giugno 2012; è altresì abrogato il Regolamento per il reclutamento di personale addetto ad attività di ricerca scientifica e di didattica con contratto a tempo determinato emanato con Decreto Rettorale n. 28/2008 del 31 gennaio 2008 e successive modificazioni che continua comunque a trovare applicazione per il personale selezionato ai sensi dello stesso.</p>	<p>Art. 17 – Pubblicazione ed entrata in vigore <u>comma 2</u></p> <p>2) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 emanato con Decreto Rettorale n. 380/2014 del 27 ottobre 2014.</p>